

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-574 del 07/02/2019                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA M.D. MICRO DETECTORS SPA (Imp. Strada Santa Caterina n. 235) MODENA. Rif. Prot. n. 144060/2018/113 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 28739/2018 ARPAE SINADOC. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-573 del 06/02/2019                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                             |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                                                             |

Questo giorno sette FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA M.D. MICRO DETECTORS SPA (Imp. Strada Santa Caterina n. 235) MODENA.**

Rif. Prot. n. 144060/2018/113 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 28739/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta M.D. MICRO DETECTORS SPA, avente sede legale in comune di Modena, Strada Santa Caterina n. 235, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Santa Caterina n. 235, in data 18/9/2018 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 24/9/2018 con prot. n. 19488, relativa al titolo ambientale Aria;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di assemblaggio componenti elettronici;

In data 9/11/2018, con nota prot. n. 23096, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 26/11/2018 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 24597;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegato Aria, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 15/3/2017;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, con documentazione pervenuta in data 26/11/2018 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, il Sig. Villano Giacomo, in qualità di legale rappresentante della ditta M.D. MICRO DETECTORS SPA, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove sorgenti / le sorgenti variate non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta, saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni di tecnico abilitato in acustica datata 16/11/2018;

Nel corso dell'iter istruttorio è stato acquisito:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da nota tecnica prot. n. 26353 del 19/12/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta M.D. MICRO DETECTORS SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Santa Caterina n. 235, che comprende il seguente titolo ambientale:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                                  | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 15/3/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 7/2/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individua ai sensi delle vigenti "norme settoriali" la seguente Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati per il seguente titolo abilitativo:

| <b>Titolo ambientale</b>                   | <b>Autorità di controllo</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |

b) l'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ARIA

Ditta M.D. MICRO DETECTORS SPA (Imp. Strada Santa Caterina n. 235) MODENA.

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta M.D. MICRO DETECTORS SPA, svolgente attività di assemblaggio componenti elettronici, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena, Strada Santa Caterina n. 235.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 24/9/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 26/11/2018 con prot. n. 24597, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 6, 7, 8 e 9;
- l'aggiunta di un punto di captazione ai punti di emissione n. 1, 2 e 3, senza variazione dei valori di portata autorizzati;
- la modifica dei punti di emissione n. 4 e 5;
- il seguente consumo di materie prime:

|                            |     |         |
|----------------------------|-----|---------|
| - detergente per lavatrici | 425 | l/anno  |
| - prodotti per serigrafia  | 2   | kg/anno |
| - resine epossidiche       | 8,5 | t/anno  |
| - resine poliuretaniche    | 2,5 | t/anno  |
| - filo di saldatura        | 350 | kg/anno |
| - crema di Sn              | 270 | kg/anno |
| - colle                    | 16  | kg/anno |
| - resina siliconica        | 200 | kg/anno |

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 25594 del 7/12/2018, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 26353 del 19/12/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta M.D. MICRO DETECTORS SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, Strada Santa Caterina n. 235, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – ASSEMBLAGGIO

(polimerizzazione resine, applicazione resine, pulizia a ultrasuoni)

|                                              |       |                    |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|
| portata massima                              | 5.200 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino                    | 10    | m                  |
| durata                                       | 16    | h/g                |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |                    |
| Polveri totali                               | 5     | mg/Nmc             |
| Sostanze organiche volatili (SOV)            | 50    | mg/Nmc             |
| <u>di cui</u> Isocianati                     | 5     | mg/Nmc             |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - RESINATURA MANUALE

(polimerizzazione, applicazione, stoccaggio, saldatura a stagno)

|                                              |       |                    |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|
| portata massima                              | 3.800 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino                    | 10    | m                  |
| durata                                       | 16    | h/g                |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |                    |
| Polveri totali                               | 5     | mg/Nmc             |
| Sostanze organiche volatili (SOV)            | 50    | mg/Nmc             |
| <u>di cui</u> Isocianati                     | 5     | mg/Nmc             |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – LINEA ASSEMBLAGGIO OTTICHE

(pulizia con solventi, polimerizzazione resine, applicazione resine e colle, essiccazione UV, saldatura a stagno)

|                                              |       |                    |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|
| portata massima                              | 3.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino                    | 6     | m                  |
| durata                                       | 16    | h/g                |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |                    |
| Polveri totali                               | 5     | mg/Nmc             |

|                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| Sostanze organiche volatili (SOV) | 50 | mg/Nmc |
| <u>di cui</u> Isocianati          | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - TAMPOGRAFIA – CAMERA CLIMATICA (test invecchiamento)**

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 2.200 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 10    | m                  |
| durata                    | 16    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                    | 5  | mg/Nmc |
| Sostanze organiche volatili (SOV) | 50 | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - LINEE ASSEMBLAGGIO ES 1,2 + QM + F&A + MARCATURA LASER (siliconatura, polimerizzazione e applicazione resine, marcatura, saldatura a stagno)**

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 3.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 10    | m                  |
| durata                    | 16    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                    | 5  | mg/Nmc |
| Sostanze organiche volatili (SOV) | 50 | mg/Nmc |
| <u>di cui</u> Isocianati          | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - ASSEMBLAGGIO + RESINATURA MANUALE (applicazione resine, saldatura a stagno)**

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 1.500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 10    | m                  |
| durata                    | 16    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                    | 5  | mg/Nmc |
| Sostanze organiche volatili (SOV) | 50 | mg/Nmc |
| <u>di cui</u> Isocianati          | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – ASSEMBLAGGIO (saldatura a stagno, riempimento e polimerizzazione resine)**

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 4.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 10    | m                  |
| durata                    | 16    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                    | 5  | mg/Nmc |
| Sostanze organiche volatili (SOV) | 50 | mg/Nmc |
| <u>di cui</u> Isocianati          | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - ASSEMBLAGGIO (saldatura a stagno, applicazione resine)**

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| portata massima           | 2.500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino | 10    | m                  |
| durata                    | 16    | h/g                |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                                   |    |        |
|-----------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                    | 5  | mg/Nmc |
| Sostanze organiche volatili (SOV) | 50 | mg/Nmc |
| <u>di cui</u> Isocianati          | 5  | mg/Nmc |

## PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – ASSEMBLAGGIO

(saldatura a stagno, applicazione e polimerizzazione resine, marcatura laser)

|                                              |       |                    |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|
| portata massima                              | 4.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| altezza minima del camino                    | 10    | m                  |
| durata                                       | 16    | h/g                |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |                    |
| Polveri totali                               | 5     | mg/Nmc             |
| Sostanze organiche volatili (SOV)            | 50    | mg/Nmc             |
| di cui Isocianati                            | 5     | mg/Nmc             |

CT – CENTRALE TERMICA (383 KW)

(impianto termico civile < 3MW alimentato a gas metano)

CT – CENTRALE TERMICA (383 KW)

(impianto termico civile < 3MW alimentato a gas metano)

### Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 4 e 5** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione**

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                       |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                                                          |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota superiore a 5m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante                                                                  |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                        | <b>Metodi indicati</b>                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008<br>UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI EN 13284-1:2003                              |
| Portata volumetrica<br>Temperatura di emissione                    | UNI EN ISO 16911:2013<br>UNI 10169:2001                                                        |
| Polveri totali (PTS)<br>Materiale Particellare                     | UNI EN 13284-1:2003<br>UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)<br>ISO 9096                     |
| Composti organici volatili (COV):                                  | UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico) |
| Isocianati                                                         | UNICHIM 488:1979<br>UNICHIM 429:1979                                                           |

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**